

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ED AUTORIZZATO AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.Lgs. N. 81/2008 E DEL D.Lgs. 230/1995

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 25, 38, 39 e 41 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 230/1995, questa Amministrazione intende conferire l’incarico di medico **competente ed autorizzato** ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, a un medico che oltre alla laurea in medicina e chirurgia deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo sopra richiamato.

La durata dell’incarico è fissata in anni 5, eventualmente rinnovabile, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto, per un importo presunto di € 32.000,00.- annui.

Si precisa che i lavoratori dipendenti di questa Agenzia assommano alla data odierna a n. **365** unità.

I servizi di cui al presente incarico dovranno essere espletati sia a tutela del personale sotto indicato, assunto a tempo indeterminato che determinato oltre che del personale somministrato da agenzia autorizzata.

I luoghi dove operano i predetti dipendenti sono i seguenti:

- **Sede Centrale**, via Cairoli n. 14 Palmanova (UD): n. 81 dipendenti
- **OSMER**, via Oberdan n. 18/a Visco (UD): n. 20 dipendenti
- **Dipartimento Provinciale di Gorizia**: n. 39 dipendenti
(via Duca d’Aosta n. 115/117, via Buonarroti n. 10 e via Cantore n. 2)
- **Dipartimento Provinciale di Pordenone**, via delle Acque n. 28: n. 53 dipendenti
- **Dipartimento Provinciale di Trieste**, via La Marmora n. 13: n. 68 dipendenti
(di cui 4 unità assegnate alla SOS Fisica Ambientale, di cui 3 esposte alle radiazioni non ionizzanti)
- **Dipartimento Provinciale di Udine**: 104 dipendenti
(di cui 8 unità assegnate alla SOS Fisica Ambientale, di cui 6 classificate in classe “A”).
(via Colugna n. 42, e ex Sezione di Fisica Ambientale via Tavagnacco n. 91 Udine; Servizio Territoriale Medio Friuli in via Valussi n. 20, Udine; Servizio Territoriale Bassa Friulana in via Agnelli n. 5 – Loc. Drosere a Latisana - Udine)

Attività richiesta:

Il professionista deve svolgere le attività ed i compiti previsti dagli articoli che vanno dall’83 al 96 del Capo VIII del D.Lgs. 230/1995.

Deve essere iscritto all’elenco dei Medici Autorizzati (art. 88 D. Lgs. 230/1995)

Il professionista, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione di quanto necessario all’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavoro e di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare all’attuazione e valorizzazione di

programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione di rischi specifici e tendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno 10 anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti, a fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- h) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa individuata in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una cadenza diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Il professionista è tenuto altresì ad effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente che comprende:

- a) Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

- c) Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Le visite mediche di cui sopra, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui ai punti a), b), e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

In caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea il medico competente deve precisare i limiti temporali di validità.

Dei giudizi espressi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Il medico competente s'impegna, inoltre, ad assolvere a tutte le attività di competenza oltre a quanto sopra elencato ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, e a:

- Collaborare con responsabile SPP nell'individuazione dei miglioramenti tecnici e organizzativi per l'abbattimento dei rischi;
- Collaborare nell'individuazione dei DPI;
- Collaborare nella redazione delle procedure operative per i dipendenti;
- Predisporre la relazione sanitaria annuale entro il 31 dicembre di ogni anno;
- Partecipare alla riunione periodica.

Il professionista interessato a ricevere il suddetto incarico deve far pervenire il plico, contenente la domanda carta semplice corredata dalla documentazione richiesta sotto specificata, presso l'Ufficio protocollo dell'ARPA, via Cairoli n. 14 – 33057 Palmanova (UD) – o, in alternativa, potrà essere consegnato a mano, o essere inviato a mezzo del servizio postale con raccomandata R/R. entro e non oltre le ore **12.00 del 21/12/2009**, sottoscrivendola con firma leggibile e per esteso e **corredandola con una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d'identità**, a pena di esclusione.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza e recapito eletto agli effetti della selezione, codice di avviamento postale e numero di telefono;

- 2) l'iscrizione nell'elenco dei medici competenti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 88 D.Lgs. 230/1995;
- 3) di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di prestare servizio specificando l'amministrazione;
- 4) di non trovarsi nei casi di incompatibilità di cui all'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- 5) insussistenza di errori o inadempienze gravi nell'ambito della propria attività, per effetto dei quali ne consegue l'inalibitazione all'esercizio dell'attività stessa;
- 6) insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 7) non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi 5 anni compreso il presente;
- 8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.

All'offerta è necessario allegare il curriculum vitae firmato da cui deve emergere che il professionista possiede i titoli di cui in premessa necessari per lo svolgimento dell'incarico di medico **competente ed autorizzato**.

La mancanza di uno o più degli elementi sopra descritti e irregolarità significative nella documentazione presentata, comporteranno l'esclusione del professionista dalla gara.

La documentazione sopra descritta deve essere contenuta a pena di esclusione dalla gara:

- 1) il "curriculum vitae" in una busta sigillata sulla quale verrà indicata la dicitura – A : documentazione amministrativa-;
- 2) l'offerta economica in una busta sigillata sulla quale verrà indicata la dicitura – B : offerta economica.

Entrambe le buste di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere a loro volta inserite in una busta più grande anch'essa sigillata sulla quale, oltre al nominativo e all'indirizzo del mittente, dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“OFFERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ED AUTORIZZATO AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI”.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre i termini di scadenza dell'avviso e quelle non formulate nei modi e nelle forme sopra specificate.

Non sono inoltre valide le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.

I curricula saranno esaminati da una Commissione composta dal Direttore Amministrativo dell'ARPA, dal Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARPA, dal Dirigente Responsabile della Settore Affari Generali Legali e Amministrativi dell'ARPA. L'amministrazione non attribuirà alcun punteggio di valutazione, né formerà alcuna graduatoria di merito, ma si esprimerà con un motivato giudizio comparativo.

Il giudizio terrà conto del contenuto del curriculum presentato e dell'entità del compenso richiesto per le prestazioni di sorveglianza medico sanitaria.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo dell'Agenzia e sul sito internet www.arpa.fvg.it .
E' escluso l'invio del presente bando a mezzo fax.

L'ARPA non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. A tale fine dovranno essere comunicate tempestivamente mediante raccomandata A.R., eventuali variazioni di indirizzo.

Ai candidati prescelti idonei sarà comunicato in forma scritta la proposta di incarico.

Il candidato che ha dichiarato di prestare servizio presso pubbliche amministrazioni potrà stipulare il contratto previo nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, su richiesta di questa Amministrazione.

Qualora il vincitore non dichiarerà di accettare la proposta di incarico entro il termine fissato dall'Amministrazione, fatta salva la possibilità di proroga di detto termine a richiesta dell'interessato per i casi di comprovato impedimento, decade il relativo diritto.

L'ARPA potrà risolvere il contratto, con preavviso di 15 giorni, in caso di mancata esecuzione degli obblighi contrattuali.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione ai sensi del D. Lgs 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti di stipula del contratto di lavoro autonomo.

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per informazioni sull'aspetto tecnico del presente avviso il candidato può rivolgersi al dott. Franco Spazzapan, Responsabile della S.O.S. Prevenzione e Protezione e Gestione Ambientale (tel. 0432-922612) o indirizzo mail spp@arpa.fvg.it e, per la parte amministrativa, alla dott.ssa Daniela Corso al n. telefonico 0432-922633 o indirizzo mail: corso@arpa.fvg.it.

Il Responsabile del Settore Affari
Generali, Legali ed Amministrativi
dott.ssa Anna Toro

